

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO



GUIDA ALL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Con questa guida il Comune di Pavullo nel Frignano e la Società I.C.A. , concessionaria per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, colmando anche un difetto di comunicazione negli esatti termini delle norme che regolano questa imposta, vogliono offrire ai cittadini uno strumento di chiarezza che gli agevoli nel corretto adempimento degli obblighi previsti dalle leggi e dal regolamento. La trasparenza è infatti fondamentale per costruire un rapporto di collaborazione tra cittadini ed Enti Pubblici, particolarmente in materia tributaria, quando è facile incappare in buona fede in “incidenti fiscali” del tutto inaspettati.

L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

La disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è racchiusa nel capo I del D.lgs 15 Novembre 1993, n. 507 (art. 1-37) che, dando attuazione ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nell'art.4, comma 4 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421 recante un'apposita delega al governo per il riordino della finanza territoriale, ha provveduto alla revisione ed alla armonizzazione dei principali tributi locali vigenti disponendo al contempo l'abrogazione, a decorrere dal 1 Gennaio 1994, del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 639 che per anni ha rappresentato l'unica fondamentale fonte normativa dei tributi in esame.

Una delle più considerevoli novità dell'ondata riformatrice è senza dubbio individuabile nella definizione **del presupposto dell'imposta** sulla pubblicità, contenuta nell'art. 5 del D.lgs n.507.

In perfetta aderenza ad uno dei principi della legge di delega è infatti previsto che ciò che fa azionare il meccanismo impositivo è la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili.

Ai fini dell'imposizione si considerano però rilevanti i soli messaggi divulgati nell'esercizio di un'attività economica con lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Comune di Pavullo nel Frignano

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Contribuenti interessati

L'imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Esenzione dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

i-bis) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio(*) di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

(*) Definizione di “insegna di esercizio” ricavata dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16/12/92 n. 495, come sostituito dall’art. 37 del D.P.R. 16/09/96 n. 610: “Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.”

Soggetto passivo

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Dichiarazione

Prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Dove presentare la dichiarazione ed ottenere informazioni e chiarimenti

I.C.A. srl

Via Manni n. 1 Pavullo n/f

Tel./fax 0536/23215 cell. Ufficio 334/1439289

e-mail ica.pavullo@tiscali.it

Orario d'ufficio:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.00

I.C.A. srl

Via Parma, 81 – La Spezia

Tel. 0187 / 57521

Fax 0187 / 509266

Pagamento dell'imposta

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1.549,37 euro.

Per la pubblicità annuale il pagamento può essere effettuato mediante versamento in **conto corrente postale n. 260190 intestato a:” I.C.A. Srl”Via Parma, 81 19100 La Spezia – Concessionario Comune di Pavullo nel Frignano – imposta pubblicità e affissioni”** ed ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta e' versata all'Ufficio postale, oppure recandosi all'ufficio I.C.A del Comune di Pavullo n/f posto in Via Marchiani, 94.

Per la pubblicità temporanea il pagamento può essere effettuato direttamente presso gli uffici della concessionaria in Via Marchiani, 94 Pavullo n/f Tel Fax 0536/23215.

Per pubblicità temporanea si intendono tutte le forme pubblicitarie esposte per non più di 90 giorni. Oltre i 90 giorni si applica la tariffa annuale. (cartelli SALDI, OFFERTE VARIE, gonfaloni, striscioni, locandine ecc.)

Sanzioni ed interessi

Per l'omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento, fermi restando i minimi di Legge.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell'imposta o del diritto dovuto.

Le sanzioni di omessa e infedele denuncia sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (60 giorni dalla data di notifica), interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Per l'omesso o tardivo pagamento, si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento del tributo dovuto.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del 2,75 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, presentando istanza in carta libera, entro il termine di ***cinque anni*** dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il concessionario provvede nel termine di novanta giorni.

Dove presentare la richiesta di rimborso

I.C.A. srl
Via Manni n.1 Pavullo n/F
Tel./fax 0536/23215- cell. Ufficio 334/1439289
e-mail ica.pavullo@tiscali.it

Orario d'ufficio:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30
Giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18,00

Dove presentare reclami

I.C.A. srl
Via Manni n. 1 Pavullo n/F
Tel./fax 0536/23215- cell. Ufficio 334/1439289
e-mail ica.pavullo@tiscali.it

Orario d'ufficio:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30
Giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18,00

Call Center e Centro Elaborazione Dati (solo per imposta sulla pubblicità annuale)

I.C.A. srl
Via Parma, 81 – La Spezia
Tel./fax 0187 / 57521

Andiamo ora ad analizzare la problematica della pubblicità su vetrina che in molti casi ha generato, nei contribuenti interessati, dubbi interpretativi di non facile risoluzione.

Per meglio valutare e capire le varie tematiche, ci è di ausilio la documentazione fotografica.

Publicità e avvisi al pubblico nelle vetrine

Per la pubblicità esposta nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività in essi esercitata, la Legge dispone che la tassazione avvenga quando viene superata la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. La pubblicità va ovviamente distinta dalle scritte su vetro che fungono da insegna, quelle cioè che riportino la ragione sociale o la denominazione dell'esercizio; essa è infatti riferita a prodotti venduti o commercializzati dall'esercente.

La stessa regola vale per l'esposizione, sempre su vetrine o porte di ingresso, o in mancanza di esse nelle immediate adiacenze del punto di vendita, di avvisi al pubblico relativi all'attività svolta. Tali avvisi sono i messaggi generici quali "Aperto", "Orario", "Ingresso", "Svendita", "Saldi" ecc., ossia tutte quelle comunicazioni strumentali allo svolgimento dell'attività rivolte al pubblico senza che compaiano riferimenti alla ragione sociale o alla tipologia dell'esercizio.

A seguire vengono proposti alcuni esempi.



La scritta su vetro "Bottega della pizza" è insegna di esercizio, la scritta su sopra-luce "Pizze rotonde..." è avviso al pubblico, deve essere valutata per intero e tassata se di superficie superiore al mezzo metro quadrato; identico trattamento per la scritta "Pizze a mezzogiorno" il cui calcolo avviene però riquadrando l'iscrizione.



Il piedistallo portamanifesti esposto in vetrina è un mezzo pubblicitario superiore al mezzo metro quadrato, ed il calcolo avviene sull'intera superficie del mezzo.

I manifesti in questione sono mezzi pubblicitari, poiché tale è la finalità del mezzo, al di là del fatto che su di essi compaia la denominazione sociale del soggetto passivo d'imposta. La dimensione complessiva di mezzo metro quadrato è superata, di conseguenza i due mezzi sono da assoggettare ad imposta.



I manifesti in questione sono mezzi pubblicitari, poiché tale è la finalità del mezzo, al di là del fatto che su di essi compaia la denominazione sociale del soggetto passivo d'imposta. La dimensione complessiva di mezzo metro quadrato è superata, di conseguenza i due mezzi sono da assoggettare ad imposta.



Il cartello in vetrina reca pubblicità di prodotto venduto, la superficie da valutare è quella dell'intero mezzo.



Vetrine pubblicitarie di una farmacia: si tratta di una forma pubblicitaria che sovente le farmacie utilizzano esponendo mezzi con pubblicità di prodotti venduti. Essi vanno tassati quando viene superata la dimensione di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina.



La scritta "Panetteria" è insegna di esercizio; le tre fasce adesive raffiguranti prodotti che attengono all'attività esercitata sono pubblicità, la misurazione va effettuata calcolando le bande adesive (foto dei prodotti + sfondo grafico).



La scritta su vetro "Ok Sigma" è insegna di esercizio. Per quanto attiene la pubblicità esposta, la dimensione di mezzo metro quadrato per vetrina è superata. La scritta su vetro con la foto dei prodotti va iscritta autonomamente rispetto ai singoli manifesti dei prodotti in offerta, anche essi da valutare singolarmente.



Viene superato il mezzo metro quadrato; ai fini della tassazione nel caso in esame va considerato il pannello di supporto alle singole inserzioni. Da notare che nel caso degli avvisi di intermediazione immobiliare, così come quelli analoghi esposti dalle agenzie turistiche con le offerte varie, e simili, non è rilevante il fatto che sui singoli cartellini appaia o meno la ragione sociale o il marchio dell'agenzia. In presenza di tali forme si farà unicamente riferimento alla superficie complessivamente impegnata per ciascuna vetrina: se superiore al mezzo metro quadrato, si procederà a tassazione, altrimenti no.



E' un caso di avviso al pubblico ampiamente superiore al mezzo metro quadrato. Per tipologie simili ("Aperto", "Ingresso", "Parcheggio" ecc.) è consigliabile fare riferimento anche al buon senso e non solo al limite indicato dalla Legge, e ciò anche ad evitare che comportamenti formalmente corretti possano apparire invece atteggiamenti vessatori verso il contribuente. L'indicazione in casi di specie è di valutare quando l'avviso al pubblico assuma dimensioni tali da esercitare un vero e proprio impatto visivo che contribuisca a migliorare l'immagine del soggetto che lo ha esposto, e che richiami l'attenzione del pubblico. Il caso della foto è uno di questi. Va da sé che quando sul cartello compaia anche la ragione sociale o la denominazione dell'attività il mezzo diventa comunque tassabile a prescindere dalle dimensioni, una volta superati i trecento centimetri quadrati. Per gli avvisi al pubblico aventi contenuto prettamente commerciale quali "Saldi", "Svendite" ecc., va invece fatto riferimento in modo tassativo al limite di mezzo metro quadrato.

TARIFFE ANNO 2008

PUBBLICITA' ANNUALE CLASSE 4 ° (ab.)

In questa categoria sono comprese tutte le esposizioni di durata superiore a tre mesi, ad eccezione degli automezzi di proprietà dell'impresa per i quali la tariffa è la medesima anche per un solo giorno di esposizione.

Art. 12 - Tariffe in Euro per ogni metro quadrato per insegne, targhe, cartelli, cassonetti ecc.

ART. 12 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO	1 mese o frazione	2 mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1,00	1,61	3,22	4,83	16,11	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,00 e 5,50	1,92	3,83	5,75	19,17	
LUMINOSA Superfici fino a mq.1,00	3,22	6,45	9,67	32,23	
Luminosa Superfici comprese tra mq. 1,00 e 5,50	3,83	7,67	11,50	38,34	

ART. 13 comma 3 - Autoveicoli di proprietà dell'impresa - tariffe in Euro per veicolo

≡AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	89,24
≡RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	89,24
≡AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	59,50
≡RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	59,50
≡MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE	29,75

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Se il veicolo viene sostituito ad anno in corso, l'imposta viene corrisposta per intero in relazione al nuovo veicolo.

Art. 14 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - Per la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

	1 mese o frazione	2 mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	
Superfici fino a mq.1,00	4,96	9,92	14,87	49,58	
Superfici comprese tra mq. 1,00 e 5,50	5,90	11,80	17,69	58,98	

Comma 2: per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Comma 3: per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

PUBBLICITA' TEMPORANEA CLASSE 4°

Si riferisce alle esposizioni a tariffa giornaliera specificate, e alle esposizioni pubblicitarie inferiori a tre mesi di esposizione; oltre detto termine si applicano le tariffe della pubblicità annuale.

Art. 12 Tariffe in Euro per targhe, insegne, cartelli ecc. la cui durata non sia superiore a tre mesi per mq; tariffa per locandine per mq; tariffe per striscioni non attraversanti vie o piazze:

TIPO	1 mese o frazione	2 mesi o frazione	3 mesi o frazione
Locandina, Cartello, ORDINARIA	1,61	3,22	4,83
Locandina, Cartello LUMINOSA	3,22	6,45	9,67

Comma 4° : **Maggiorazioni**

Se gli impianti di cui alla tabella precedente hanno una superficie compresa tra i 5,5 e 8,5 mq. la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%; per quelli di superficie superiore a 8,5 mq. la maggiorazione è del 100%

Art. 14 commi 4 e 5 - Pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti, tariffa giornaliera in Euro indipendentemente dai Mq di superficie e dal numero di messaggi:

☐ Per ogni giorno di esecuzione	3,10
---------------------------------	------

Art. 15 comma 1 - Striscioni o simili che attraversano strade o piazze, tariffe in Euro per metro quadrato e per quindicina o frazione:

	Fino a 15gg	Fino a 30gg	Fino a 45 gg	Fino a 60gg	
Superfici fino a 1 mq.	16,11	32,23	48,34	64,45	
Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	19,17	38,34	57,50	76,67	

Art. 15 commi 2 e 3 - Pubblicità effettuata da aeromobili e con palloni frenati e simili per giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, per ogni giorno o frazione:

☐ PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno 74,37

☐ PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI

Tariffa al giorno 37,18

Art. 15 comma 4 - Per pubblicità effettuata con distribuzione, anche con veicoli, di manifestini e altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata 3,10

Art. 15 comma 5 - Per pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione:

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità 9,30

- (*) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali, privi di sponsorizzazioni

(*)Importante = la riduzione non va accordata indiscriminatamente a tutti i manifesti commissionati da enti e associazioni privi di fini di lucro; si fa un esempio: la Legge distingue tra il primo caso, che è il manifesto reclamizzante l'attività istituzionale generica dell'associazione (es. "Associazione Y iscrivetevi per usufruire dei nostri servizi", in questo caso è comunque dovuta la riduzione), e il secondo caso, che si riferisce ad attività specifiche dell'associazione, per le quali è obbligatorio il patrocinio dell'ente pubblico territoriale (es. "L'Associazione Y organizza per il giorno .. una gita a Parigi..", in questo caso si accorda la riduzione solamente se sul manifesto è specificato il patrocinio o la partecipazione dell'ente pubblico, altrimenti il diritto va pagato per intero.

Questa fondamentale distinzione si applica a tutti i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, e vanno pertanto rifiutati quei manifesti per i quali il pagamento, rientrando nel secondo caso e per i quali non vi sia il patrocinio dell'ente pubblico, non venga eseguito per intero.

- manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, privi di sponsorizzazioni
- annunci mortuari (la comunicazione della famiglia)

Esenzioni:

- manifesti riguardanti attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, nell'ambito del proprio territorio
- manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, chiamata e richiamata alle armi
- manifesti di Stato, Regioni e Province in materia di tributi
- manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza
- manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche europee regionali e amministrative
- ogni manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge
- manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati (se i corsi non rientrano in tali ipotesi, ad esempio manifesti di scuole private e di corsi linguistici, il diritto va corrisposto per intero).

Affissioni annullate - Per le affissioni annullate o rinviate dal committente prima dell'esecuzione dell'affissione è dovuto il rimborso della metà del diritto pagato. **Se l'annullamento perviene oltre la data prevista per l'uscita dei manifesti, nessun rimborso è dovuto, ne è possibile accreditare il diritto versato dal committente a copertura di future affissioni.**